

Sommario

Il quadro derivante dal nuovo CCNL.....	2
COSTITUZIONE DEL FONDO	3
Unico importo consolidato.....	3
Gli incrementi stabili dell'unico importo consolidato.	3
Gli incrementi variabili annuali.....	4
LE LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO	6
La norma di riferimento.	6
L'incentivo per funzioni tecniche.	6
Gli incrementi del fondo previsti dal CCNL.	7
SITUAZIONE DELL'ENTE CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2018	13
Risorse previste dal bilancio per il trattamento accessorio collegato al fondo	13
Risorse stabili e il fondo unico consolidato	13
Verifica ispettiva in corso – eventuali riduzioni parte stabile.....	15
Risorse variabili già inserite nelle previsioni di Bilancio dell'Ente, soggette a limite.....	17
Motivazione a sostegno dell'inserimento delle risorse variabili.....	17
1. Obiettivi legati alla premialità – mantenimento degli standard.....	17
2. Obiettivi legati alla premialità – piano della performance.....	18
Costituzione del fondo e rispetto del limite di legge (importo 2016).....	20

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 Protocollo N. 0090913/2018 del 05/12/2018
 Classe: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.2/2018

RELAZIONE

Il quadro derivante dal nuovo CCNL

L'art. 67 del CCNL delle Funzioni locali ha ridefinito il precedente "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" in "Fondo risorse decentrate", semplificando in parte le modalità di costituzione ed individuando puntualmente le modalità di utilizzo.

La nuova disciplina sul fondo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.

Il Fondo vien fatto "partire" dal valore consolidato delle risorse stabili 2017; a tale valore si possono aggiungere, se ci sono le condizioni, alcuni incrementi di parte stabile; di anno in anno è possibile integrare le risorse con somme di natura variabile.

L'articolo 67, comma 7, del CCNL, dispone chiaramente che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, cioè nel tetto di riferimento dell'anno 2016.

A questo proposito la dichiarazione congiunta n. 5 inserita in occasione della sottoscrizione definitiva del CCNL recita:

In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Secondo tale dichiarazione, le somme in aumento specificatamente previste dal CCNL potrebbero superare il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, mentre dovranno essere contenute nello stesso le risorse variabili, non derivanti da specifiche disposizioni di legge, quelle che gli enti possono allocare sul fondo ricorrendone le circostanze legittimanti, nei limiti del bilancio e nel rispetto dei vincoli finanziari, sulla base delle disposizioni del comma 3 del citato art. 67.

Sulla questione si è espressa la Sezione regionale della Puglia della Corte dei Conti con la deliberazione n. 99/2018, la quale ha detto:

l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

Tale posizione contrasta la certificazione positiva delle Sezioni Riunite del Contratto Nazionale che aveva affermato:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall'ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".

Successivamente la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2018/QMIG del 18 ottobre 2018, hanno espresso un parere che conferma la posizione precedentemente espressa: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Per l'analisi del rispetto dei limiti si rinvia all'apposito paragrafo.

COSTITUZIONE DEL FONDO

Unico importo consolidato

A decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate ha una impostazione nuova, costituita da un unico importo consolidato che comprende:

- tutte le risorse stabili del fondo anno 2017, come definitivamente certificate dall'organo di revisione, comprensive di quelle a finanziamento del fondo delle progressioni economiche e degli importi dell'indennità di comparto a carico del fondo;
- le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

Gli enti con la dirigenza non possono consolidare, all'interno dell'unico importo, le risorse destinate nel 2017 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, i cui importi non saranno più a carico del fondo ma dovranno essere imputati a carico del bilancio dell'ente.

L'importo unico consolidato, così determinato, resta confermato nel medesimo importo per tutti gli anni successivi.

Gli incrementi stabili dell'unico importo consolidato.

Il comma 2 dell'art. 67 dispone che gli enti incrementino stabilmente l'importo unico consolidato, non trattandosi di una mera facoltà, con le seguenti risorse:

- a) importo pari a 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2015: tale incremento è consentito a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) importo dei differenziali economici tra gli importi delle posizioni economiche in godimento e le posizioni iniziali della categoria di appartenenza, a seguito degli incrementi a regime degli stipendi tabellari; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) importo delle eventuali retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001;
- e) importi necessari a sostenere a regime, cioè su base annua, gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente;
- f) importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza;

- g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare: tale importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- h) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Alcune tipologie di importo erano già previste dalla precedente disciplina contrattuale, ad eccezione dell'aumento di cui alla lettera a). Tale incremento riguarderà il fondo solo a partire dall'anno 2019.

Nella seguente tabella sono evidenziate le nuove voci di costituzione del fondo stabile, e quelle di pari contenuto disposte dai precedenti CCNL, ora disapplicate:

Fondo stabile	Precedenti disposizioni ora disapplicate
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (art. 64, comma 1, CCNL 2016-2018)	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018)	(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 - n.1 CCNL 2008-2009)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua (art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018)	(art. 4, comma 2, CCNL 2000-2001)
RISPARMI EX art. 2, comma 3, D.LGS 165/2001 (art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 2016-2018)	
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018)	(art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 2016-2018)	(art. 14, comma 1, CCNL 1998-2001)
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (art. 67, comma 2, lett. h), CCNL 2016-2018)	(art. 15, comma 5, CCNL 1998-2001 parte fissa)

Nell'unico importo consolidato, **dovrà essere considerata (in negativo)** anche la decurtazione operata dal 2015 per consolidare i tagli degli anni 2011-2014 in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

Gli incrementi variabili annuali

In base all'art. 67, comma 3, gli enti possono poi incrementare il fondo con importi variabili, da valutare di anno in anno. Alcune tipologie di incremento sono confermate dal precedente contratto nazionale.

E' possibile integrare il fondo con le seguenti voci di incremento:

- risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL 1° aprile 1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001 (collaborazioni, conto terzi, sponsorizzazioni);
- risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6, del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, derivanti cioè dall'adozione dei cosiddetti piani di razionalizzazione;
- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
- risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

- g) omissis (non pertinente per gli enti locali);
- h) eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67, comma 4, a titolo di incremento per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di cui deve essere verificata la capacità di spesa del bilancio in sede di contrattazione integrativa;
- i) eventuali risorse stanziare dagli enti, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b), per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della *performance* o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-*quater*, comma 1, lett. c), cioè gli incentivi monetari, finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada, collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- j) omissis (non pertinente per i comuni);
- k) incremento variabile per la quota parte a copertura del trattamento accessorio personale trasferito nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento del personale, nonché a fronte della corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi degli enti di provenienza; la copertura a regime di tali oneri avviene infatti con l'incremento stabile illustrato nel precedente paragrafo.

Nella seguente tabella si riepilogano le voci di costituzione del fondo variabile, (a fianco le norme di contenuto analogo, ora disapplicate):

Incrementi variabili del fondo	Precedenti disposizioni ora disapplicate
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE di cui all'art. 43, legge 449/1997 e art. 15, comma 1, lett. d), CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3 lett. a), CCNL 2016-2018)	
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA DI CUI art. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011 (art. 67, comma 3 lett. b), CCNL 2016-2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016-2018)	(art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1998-2001)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016-2018)	(art. 4, comma 2, CCNL 2000-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (art. 14 CCNL 1998-2001) (art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 2016-2018)	art. 15, comma 1, lett. m), CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (art. 54, CCNL 14.9.2000) (art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 2016-2018)	
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (art. 67, comma 3, lett. h), CCNL 2016-2018)	(art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001)
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018)	(art.15, comma 5, CCNL 1998-2001)
INCREMENTI PER REGIONI E CITTA' METROPOLITANE (art. 67, comma 3, lett. j), CCNL 2016-2018)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - Quota parte anno di trasferimento (art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 2016-2018)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018)	(art. 17, comma 5, CCNL 1998-2001)

LE LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

La norma di riferimento.

La disposizione che pone limiti al trattamento accessorio attualmente vigente è l'articolo 23, commi 1 e 2, del d.lgs. 75/2017, che recita:

"1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ...".

La disposizione ripropone, con quale modifica, la prescrizione che era in vigore:

- nell'anno 2016 e fino all'entrata in vigore del d.l. 75/2017, in ragione dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015;
- nel quadriennio 2011-2014, in ragione dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Le norme che si sono succedute nel tempo, per la parte relativa all'individuazione dell'agglomerato da sottoporre a limitazione, sono formulate in modo identico: *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale"*.

Questa identica formulazione fa sì che gli interventi ermeneutici relativi all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 possono essere ritenuti validi anche per le successive norme limitative.

Senza riepilogare la lunga e contraddittoria sequenza di deliberazioni, circolari, pareri, ecc., si richiamano due importanti atti promananti dalla Corte dei Conti:

- la deliberazione n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011 delle sezioni riunite in sede di controllo, la quale ha stabilito il principio che ci possono essere voci inserite nei fondi che non sono soggette a limitazioni e ne ha individuate alcune;
- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 della sezione delle Autonomie, che ha stabilito che *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

L'incentivo per funzioni tecniche.

La deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018 ha dato una interpretazione, si ritiene, definitiva.

La sezione delle Autonomie ha stabilito che le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2018 all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 sono idonee a superare il precedente orientamento e pertanto enuncia il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

Nelle motivazioni la sezione precisa che:

"l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere. La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale";

"la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l'erogazione degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l'incontrollata espansione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente)";

"è da rilevare che tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell'ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni ('tecniche') nell'ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori (in senso conforme: SRC Lombardia n. 333/PAR/2016). Si tratta, quindi di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall'essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell'ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge";

per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR) e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate. Il comma 3 dell'art. 113 citato, infatti, fa obbligo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire 'i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro' nel caso di 'eventuali incrementi dei tempi o dei costi'. Una condizione, dunque, che collega necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti";

si deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso 'ordinamentale' il disposto di cui all'art. 113 citato) abbia voluto dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. Pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento";

In pratica la sezione riconosce che, a partire dal 1° gennaio 2018, gli incentivi per funzioni tecniche non sono più colpiti dalle limitazioni del trattamento accessorio, purché siano *"erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

Tale interpretazione consente di sbloccare la contrattazione dei criteri e la conseguente approvazione delle norme regolamentari.

Gli incrementi del fondo previsti dal CCNL.

L'articolo 67, comma 1, del contratto stabilisce quali sono le somme che vanno a comporre l'*"unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili"* e il comma 2 indica otto voci di incremento di tali risorse stabili.

Si riassume in un'unica tabella gli orientamenti "consolidati" (intendendo in questo senso quelli per i quali c'è una pronuncia delle sezioni centrali della Corte dei Conti, o una circolare ministeriale), e quelli "non consolidati" delle varie voci di trattamento accessorio da escludere o includere nel computo della limitazione.

Voci di alimentazione dei fondi delle risorse decentrate parte variabile	
Proventi da sponsorizzazioni (art. 43, comma 1, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999).	INCLUSI (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).
Risorse conto terzi individuale e collettivo (art. 43, comma 3, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSE (Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).
Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali (art. 43, comma 4, della legge 449/1997 – art. 15, comma 1, lettera d), CCNL 1° aprile 1999).	INCLUSI (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 291/2011/PAR31).
Proventi da recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 446/1997 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	INCLUSI (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).
Compenso avvocatura civica per sentenze favorevoli con rimborso della controparte (art. 27 CCNL 14 settembre 2000 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSO (Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11 – Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 1932, p. 167).
Incentivo fondo progettazione ed innovazione (art. 93, comma 7-bis e seguenti, d.lgs. 163/2006 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSO (In continuità con quanto previsto dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11, che si era espressa sulla precedente normativa incentivante).
Risparmi per piani di razionalizzazione (art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSI , ma solo a determinate condizioni (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG33 – Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).
Incentivo funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSO dal 1° gennaio 2018 (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).
Somme recuperate per incarichi extraistituzionali non autorizzati (art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/200134 – art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSO (Ragioneria generale dello Stato, parere prot. 22424 del 17 marzo 201635).
Economie del fondo straordinari anno precedente (art. 15, comma 1, lettera m), CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSE (Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).
Integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 (art. 15, comma 2, CCNL 1° aprile 1999).	INCLUSA (Anche se non esplicitamente citata, tale integrazione non rispetta le condizioni per l'esclusione fissate da Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).
Somme per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti (art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999).	INCLUSE (Anche se non esplicitamente citata, tale integrazione non rispetta le condizioni per l'esclusione fissate da Corte dei Conti, sezioni riunite, deliberazione n. 51/CONTR/11).
Economie del fondo anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSE (Ragioneria generale dello Stato, circolare 27 aprile 2017, n. 19, p. 167).

Risorse assegnate dall'ISTAT per le attività di rilevazione (art. 14, comma 5, CCNL 1° aprile 1999).	ESCLUSE (Ragioneria generale dello Stato, circolare 2 maggio 2012, n. 16, p. 13036).
Trattamento accessorio a carico di finanziamenti europei.	ESCLUSO (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMIG37).
Incrementi del fondo derivanti dalla contrattazione nazionale compresi nei tetti di finanza pubblica (art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali 2016-2018).	ESCLUSI (Dichiarazione congiunta in calce al contratto, come introdotta dalla errata corrige e Corte dei Conti Sezione Autonomie, parere 19/SEZAUT/2018/QMIG)
Voci non comprese nel fondo ma soggette a vincolo	
Retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa finanziata dal bilancio.	INCLUSA (Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG).
Ipotesi che consentono la elevazione del limite "storico" del trattamento accessorio	
<i>"Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito ... a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza"</i> (art. 67, comma 2, lettera e), del CCNL Funzioni locali 2016-2018).	Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 48/2013/SRCPIE/PAR. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 231/2014/PAR.
Incremento della dotazione organica in base a specifiche norme di legge che derogano al normale regime di <i>turn-over</i> (art. 67, comma 2, lettera h), del CCNL Funzioni locali 2016-2018), come le stabilizzazioni del personale precario (art. 20 del d.lgs. 75/2017).	Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro dell'Economia e delle Finanze, circolare n. 2/2018.

Non tutte le possibili voci di alimentazione dei fondi sono state oggetto di una specifica pronuncia o di un chiarimento con una circolare.

In particolare le *"risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale"* è la voce che è più difficile da analizzare, perché esistono molte disposizioni differenti, alcune di utilizzo molto raro, e le sezioni riunite della Corte dei Conti nella deliberazione 51/CONTR/11 hanno fatto un distinguo importante: non è sufficiente che ci sia una voce di alimentazione esterna per escludere l'incentivo dal limite, occorre anche che si tratti di *"risorse finalizzate a incentivare prestazioni ... professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica"* e che in mancanza di tali professionalità, gli enti, *"dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio"*.

È stato con questa motivazione che le sezioni riunite hanno deciso che gli incentivi per il recupero dell'evasione ICI dovevano essere compresi nel tetto.

Quelle sotto elencate sono le voci non chiarite.

Risorse previste da specifiche norme di legge	
Diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40, del d.l. 269/2003).	La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 208/2012/PAR del 26 aprile 2012 non si esprime, rimandando al comune le valutazioni su come si concilino tali disposizioni con le indicazioni delle sezioni riunite. Trattandosi di compensi per attività non comprese nel normale orario di lavoro e assimilabili per certi versi allo straordinario, optiamo per la loro esclusione.
50% dei compensi per collegi arbitrali e collaudi (art. 61, comma 9, d.l. 112/2008).	Riteniamo che possano essere escluse in quanto applicare le limitazioni vorrebbe dire vanificare la norma di legge che stabilisce che il 50% dei compensi viene riassegnato al
fondo per il "finanziamento del trattamento economico accessorio".	
Prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente (art. 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 – Art. 56-ter del CCNL Funzioni locali 2016-2018).	Si tratta di compensi per attività non comprese nel normale orario di lavoro e assimilabili per certi versi allo straordinario, inoltre sono interamente finanziati da privato, quindi, si opta per la loro esclusione.
Altre voci	
Quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori (art. 54 del CCNL 14 settembre 2000).	La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 208/2012/PAR del 26 aprile 2012 non si esprime, rimandando al comune le valutazioni su come si concilino tali disposizioni con le indicazioni delle sezioni riunite.

Utilizzo del fondo.

L'articolo 68 del CCNL indica le modalità di utilizzo del fondo. Come nella previgente disciplina, occorre rendere indisponibili le somme finanziate dal fondo stabile, relative a:

- i differenziali di progressione economica in godimento dal personale
- quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 22 gennaio 2004;
- incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001;
- indennità corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995.

A questo punto andranno aggiunte:

- le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 75/2017;
- le somme che residuano dalla parte stabile non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Successivamente, gli enti devono rendere disponibili e destinare le somme residue ai seguenti istituti, tra innovazione e passato:

- progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;
- premi correlati alla *performance* organizzativa e individuale;
- indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000;

- compensi previsti da disposizioni di legge, a valere sulle risorse di natura variabile, compresi i compensi di cui all'art. 70-ter (ISTAT);
- Compensi ai messi notificatori, a valere sulle risorse di natura variabile, di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14 settembre 2000;
- Nuova indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis: tale innovativa disciplina **sostituisce le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori**, e si applicherà dalla sottoscrizione del primo contratto decentrato integrativo;
- nuovi compensi per specifiche responsabilità, secondo la novella disciplina di cui all'art. 70-quinquies, che prevede il superamento dei compensi di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) e i), CCNL 1° aprile 1999;
- nuova indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies, eventualmente attribuita al personale di polizia locale di cat. C e D;

La parte prevalente delle risorse variabili dovrà comunque essere destinata ai compensi premi correlati alla *performance* organizzativa e individuale, alle nuove indennità condizioni di lavoro e di funzione del personale di polizia locale, alle indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14 settembre 2000. In particolare, **almeno il 30%** delle risorse variabili dovrà essere destinato alla *performance* individuale.

Per quanto riguarda gli indirizzi per la definizione dei criteri per la destinazione del fondo e delle altre voci del contratto collettivo decentrato integrativo, si rinvia ad apposito atto.

Limiti alla spesa di personale

L'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato i precedenti limiti posti dall'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, in riferimento al concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il comma 5bis dello stesso articolo 3, della Legge 114/2014, ha aggiunto all'art. 1, comma 557 della citata Legge Finanziaria 2007, un comma che ha fissato il nuovo limite della spesa di personale nel "...valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", (triennio 2011-2013).

L'art. 16 del Decreto Legge decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, facendo venir meno l'obbligo della riduzione progressiva del rapporto spese di personale/spese correnti.

Per il nostro Ente il valore di riferimento, al netto delle voci di spesa che devono essere scorporate dal calcolo, in applicazione delle indicazioni e richieste del Collegio dei Revisori dei Conti elaborate in occasione dell'incontro dell'organismo di controllo in data 5 maggio 2016, la situazione è la seguente:

	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	19.578.603,54
Spese macroaggregato 103 compreso incentivi ATM	534.672,96
Irap macroaggregato 102	1.073.823,53
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (art 100)	
Totale spese di personale (A)	21.187.100,03
(-) Componenti escluse (B)	1.337.440,53
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	19.849.659,50
(*) nelle componenti escluse sono state tolte gli oneri derivanti da aumenti contrattuali pregressi come richiesto dai revisori in data 20/04/2016	

Il bilancio pluriennale in prevede, per ciascun anno considerato, la spesa di personale, soggetta a vincolo, come sotto indicato:

	previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Spese macroaggregato 101	<u>18.591.323,00</u>	<u>18.516.823,00</u>	<u>18.516.823,00</u>
Irap macroaggregato 102	<u>1.086.910,00</u>	<u>1.081.410,00</u>	<u>1.082.410,00</u>
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (art 100)	786.000,00	786.000,00	786.000,00
Totale spese di personale (A)	<u>20.464.233,00</u>	<u>20.384.233,00</u>	<u>20.385.233,00</u>
(-) Componenti escluse (B)	<u>1.299.000,00</u>	<u>1.219.000,00</u>	<u>1.219.000,00</u>
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	<u>19.165.233,00</u>	<u>19.165.233,00</u>	<u>19.166.233,00</u>

La previsione registra cifre ampiamente sotto al limite di spesa.

Vincoli In materia di rispetto del patto di stabilità

(ex art. 40 D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009)

- la certificazione di rispetto del Patto di Stabilità interno:
 - per l'anno 2010, come da certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con atto prot. n. 25633/2011 (conservata agli atti);
 - per l'anno 2011, come da attestazione prodotta dal medesimo Responsabile del Servizio Finanziario (nota prot. 15872/2012), conservata in atti;
 - per l'anno 2012 come da attestazione prodotta dal medesimo Responsabile del Servizio Finanziario (nota prot. Prot. 19069/2013), conservata in atti;
 - per l'anno 2013, come da certificazione on line inviata al MEF, prot. n. 28063 del 27 marzo 2014;
 - per l'anno 2014, come da certificazione on line inviata al MEF, prot. n. 24743 del 27 marzo 2015;
 - per l'anno 2015, come da certificazione on line inviata al MEF, prot. n. 28618 del 30 marzo 2016.
 - per l'anno 2016, la certificazione riguarda il rispetto degli equilibri di bilancio. Dal 2016 obbligo di rispetto dal pareggio di bilancio (Art. 1, comma 762, della legge 208/2015). Tale rispetto è stato asseverato in occasione come da certificazione on line inviata al MEF, prot. n. 53906 del 28/03/2017;
 - Per l'anno 2017, come da certificazione invia tal MEF del 28/3/2018, registrata al protocollo interno col numero 29030/2018.

SITUAZIONE DELL'ENTE CIRCA LA COSTITUZIONE DEL FONDO 2018

Risorse previste dal bilancio per il trattamento accessorio collegato al fondo

Il Bilancio Preventivo 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2017, (come successivamente variato), vede **stanziamenti relativi al Fondo risorse decentrate per un totale di Euro 2.835.954,00**, allocati sui diversi capitoli del Bilancio.

A questa somma si aggiungono:

- 53.000 Euro sui capitoli specifici relativi alle gare per l'acquisto di beni e servizi
 - 5.000 Euro per i compensi ISTAT riguardanti il censimento permanente della popolazione,
- per un totale di Euro 2.893.954,00.**

Risorse stabili e il fondo unico consolidato

Il fondo 2017, come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti, con parere prot. n. 96592/2017 del 28/12/2017, per la parte stabile vedeva questi importi:

Riferimento			Voci DI FINANZIAMENTO	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2017
CCNL	Art.	Comma		
01/04/1999	15	1a)	Indenità turno, rischio ecc 1998	153.392,35
01/04/1999	15	1a)	Compensi particolari posizioni 1998	30.905,30
01/04/1999	15	1a)	Premi qualità 1998	72.083,44
01/04/1999	15	1a)	Compensi Incentivanti	353.691,38
01/04/1999	15	1b)	Risorse aggiuntive anno 1998	200.983,33
01/04/1999	15	1c)	Risparmi gestione 1998	82.777,20
01/04/1999	15	1g)	Ex risorse LED	56.256,33
01/04/1999	15	1h)	indennità ex art. 37 1998	13.427,88
01/04/1999	15	1j)	0,52% monte salari 1997	56.403,46
01/04/1999	14	4	3% fondo straordinari 1998	6.809,48
01/04/1999	15	5	rettifica operata per l'aumento della dotazione organica nel periodo 2002 - 2001 di n. 49 unità di cui n. 45 dipendenti dei livelli correlata alla creazione di nuovi servizi come da quesito ARAN n. 499 - 15 B1	250.000,00
05/10/2001	4	1	1,1% monte salari 1999	107.158,88
05/10/2001	4	2	Ria ed assegni ad personam personale cessato anni 2000-2016	150.036,59
22/01/2004	32	1	Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	59.402,46
22/01/2004	32	2	0,50% del monte salari dell'anno 2001,	47.905,21
22/01/2004	32	7	0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	19.162,08
09/05/2006	4	1	aumento dello 0,5% del monte salari 2003	57.100,00
11/04/2008	8	2	aumento dello 0,6% del monte salari 2005	79.471,77
			Risorse stabili 2017 AL LORDO DELLE RIDUZIONI STABILIZZATE ANNI 2010-2014	1.796.967,14
22/01/2004	31	2	RIDUZIONE PER CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI - APPLICAZIONE COMMA 456, ART. 1, LEGGE 147/2013 (legge di stabilità 2014)	-115.585,26
legge 208/2015	1	236	RIDUZIONE PER DIMINUIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.	-20.420,46
			RISORSE STABILI 2017	1.660.961,42

Sulla base delle disposizioni dell'art. 67, comma 1, la cifra sopra risultante è il punto **di partenza** per il fondo 2018, costituito secondo il nuovo CCNL.

Dalla cifra sopra indicata deve essere **sottratta** la quota destinata alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

L'operazione suddetta individua così **"l'unico importo consolidato"** a cui saranno aggiunti i prescritti aumenti di risorse che il contratto destina alla quota stabile del fondo (dal 2019 uno e dal 2018 l'adeguamento delle retribuzioni relative alla progressione economica orizzontale e la RIA del personale cessato nel 2017):

Riferimento			Voci DI FINANZIAMENTO	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018
21/5/2018	67	1	Unico importo consolidato 2017 (risorse storiche CCNL 2003 E SEGG - al lordo della quota PO)	1.660.961,42
21/5/2018	67	1	Decurtazione della somma destinata alle posizioni organizzative, come individuata da precedente ccdi (retribuzione di posizione e di risultato)	-267.917,29
			Unico importo consolidato 2017	1.393.044,13
21/5/2018	67	2 a)	importo di Euro 83,20 per unità di personale al 31dic2015 a decorrere dal 2019	
21/5/2018	67	2 b)	differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (a valere dall'anno 2018)	36.100,00
21/5/2018	67	2 c)	Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2017	12.558,91
			totale RISORSE STABILI FONDO 2018	1.441.703,04

Come si vede dalla tabella sopra indicata, alcuni degli importi stabili di aumento delle risorse derivano dall'applicazione di disposizioni contrattuali. In particolare, la cifra che corrisponde alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche orizzontali sono risorse dovute ai lavoratori sulla base della posizione economica di inquadramento, somme che "transitano" nel fondo ma non sono soggette a contrattazione o a modifica di destinazione.

Proprio in virtù di questa circostanza, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto nazionale, il 21 maggio 2018, è stata apposta la dichiarazione congiunta n. 5 che ha indicato specificatamente che tali somme che vanno a incrementare il fondo sono da non considerarsi all'interno del limite dell'anno 2016 come previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017.

Successivamente, come anticipato, la Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n. 99/2018 ha affermato che nessuna voce costitutivo può sfuggire al tetto del salario accessorio andando quindi a vanificare anche il valore dei differenziali.

La questione è stata risolta dal parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie - con la deliberazione n. 19/2018/QMIG del 18 ottobre 2018, che ha affermato, in sintesi:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Questo il principio fissato dalla Corte dei Conti - Sezione per le Autonomie - con la deliberazione n. 19/2018/QMIG del 9 ottobre 2018, con la quale ha affrontato la questione rimessa dalla sezione Lombardia in merito alla portata applicativa dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, che pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, rispetto agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.

D'altra parte, LA CORTE DEI CONTI a Sezioni riunite in sede di controllo nella Deliberazione N. 6/SSRRCO/CCN/18 con la quale ha certificato positivamente il CCNL delle Funzioni locali, scrive:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell'art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall' Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all'Ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri "in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti".

Quindi, applicando correttamente il Contratto Nazionale, come certificato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite e come detto nella dichiarazione congiunta n. 5, le somme stabili in aggiunta sono solo in parte comprese nel tetto del fondo 2016:

Riferimento			Voci DI FINANZIAMENTO	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018	
21/5/2018	67	1	Unico importo consolidato 2017 (risorse storiche CCNL 2003 E SEGG - al lordo della quota PO)	1.660.961,42	Compreso nel tetto
21/5/2018	67	1	Decurtazione della somma destinata alle posizioni organizzative, come individuata da precedente ccdi (retribuzione di posizione e di risultato)	-267.917,29	Compreso nel tetto
			Unico importo consolidato 2017	1.393.044,13	Compreso nel tetto
21/5/2018	67	2 c)	Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2017	12.558,91	Compreso nel tetto
				1.405.603,04	Compreso nel tetto
21/5/2018	67	2 b)	differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (a valere dall'anno 2018)	36.100,00	Fuori tetto
			totale RISORSE STABILI FONDO 2018	1.441.703,04	

Verifica ispettiva in corso – eventuali riduzioni parte stabile

A proposito delle risorse stabili, si fa presente che è in itinere la verifica amministrativo contabile presso questo Ente, a cura dell'Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV).

In riferimento alle risorse da ridurre permanentemente in applicazione dell'art. 9, comma 2bis, del D.l: 78/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Servizio Ispettivo ritiene che l'Ente avrebbe dovuto consolidare a partire dal 2015, a carico delle risorse stabili, le decurtazioni apportate nel periodo 2011-2014 anche in riferimento alle risorse variabili, per un totale di Euro 63.851,67 all'anno riducendo di pari importo la quota di fondo stabilmente definita nel 2015 e, di conseguenza, anche quella che si è venuta a determinare nel 2017 quale "Importo unico consolidato".

Tale riduzione stabile, suggerita dal Servizio Ispettivo, comporterebbe la seguente riduzione:

DESCRIZIONE	ANNO 2015	RIDETERMINATO 2015	ANNO 2016	RIDETERMINATO 2016	ANNO 2017	RIDETERMINATO 2017
	€					
RISORSE STABILI	1.759.826,27	€ 1.759.826,27	€ 1.671.074,44	€ 1.607.222,47	€ 1.660.961,42	€ 1.597.889,72
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 - PERCENTUALE APPLICATA			-1,222%	-1,222%		
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 - IMPORTO IN RIDUZIONE	-€ 115.585,26	-€ 179.437,23	-€ 20.420,53	-€ 19.640,19		
DECURTAZIONE po						
TOTALE RISORSE STABILI	€ 1.657.636,60	€ 1.593.784,63	€ 1.650.653,91	€ 1.587.582,28	€ 1.660.961,42	€ 1.597.889,72
Differenza		-€ 63.851,97		-€ 63.071,63		-€ 63.071,63

Di conseguenza, l'applicazione dell'interpretazione suggerita dal Servizio Ispettivo, modificherebbe la base di calcolo di partenza per la definizione del Fondo 2018.

Questa la differenza che si verrebbe a produrre.

Riferimento			Voci DI FINANZIAMENTO	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018 – OSSERVAZIONE SERV. ISPET.
21/5/2018	67	1	Unico importo consolidato 2017 (risorse storiche CCNL 2003 E SEGG - al lordo della quota PO)	1.660.961,42	1.597.889,79
21/5/2018	67	1	Decurtazione della somma destinata alle posizioni organizzative, come individuata da precedente ccdd (retribuzione di posizione e di risultato)	-267.917,29	-267.917,29
			Unico importo consolidato 2017	1.393.044,13	1.329.972,50
21/5/2018	67	2 c)	Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2017	12.558,91	12.558,91
			totale RISORSE STABILI FONDO 2018 – COMPRESSE NEL LIMITE 2016	1.405.603,04	1.342.198,41
			ALTRE SOMME STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		
21/5/2018	67	2 b)	differenze tra gli incrementi a regime di riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (a valere dall'anno 2018)	36.100,00	36.100,00
			totale RISORSE STABILI FONDO 2018	1.441.703,04	1.378.631,34

La differenza è pari ad Euro **-€ 63.071,63**

L'osservazione del Servizio Ispettivo non è condivisa da questo Ente, che ritiene di aver correttamente agito in applicazione delle norme soprarichiamate.

Tuttavia, in attesa di ricevere indicazioni definitive dagli organismi preposti, si ritiene di poter costituire il fondo partendo dall'importo al lordo della ulteriore decurtazione derivante dal consolidamento 2011-2014, pur senza rendere disponibile alla contrattazione decentrata - in via cautelativa - la somma in differenza, al fine di destinarla ad eventuali recuperi e correzioni del fondo 2018.

Risorse variabili già inserite nelle previsioni di Bilancio dell'Ente, soggette a limite

Dei **2.893.954,00** Euro previsti complessivamente dal Bilancio Preventivo 2018, come sopra evidenziato, Euro 1.709.620,33 provengono da risorse stabili (compresa la quota fuori tetto e quella delle posizioni organizzative).

I restanti 1.184.333,67 Euro sono risorse variabili, in parte previste in applicazione di norme di legge o di contratto (Incentivi tecnici, compensi Istat, resti fondo straordinario anni precedenti, risparmi da piani di razionalizzazione), in parte inserite su impulso dell'Amministrazione.

Di questi una quota deve rientrare nel più volte citato limite del trattamento accessorio, il resto è prevedibile al di fuori del limite di legge.

Risorse soggette al limite:

Per autorizzare l'inserimento nel fondo di risorse soggette a limite si deve fare riferimento alle varie tipologie di incremento previste dal contratto ed illustrate precedentemente, per ciascuna voce, ricorrendone le condizioni.

L'importo variabile è evidenziato per le diverse voci, **calcolato anche sulla base dell'andamento di spesa degli scorsi anni in termini indennità.**

Incrementi variabili del fondo 2018	Cifre già previste o da prevedibili
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota parte anno di cessazione (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 2016-2018)	7.652,92
MESSI NOTIFICATORI - (art. 54, CCNL 14.9.2000) (art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 2016-2018) 1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.	2.250 ,00
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (art. 67, comma 3, lett. h), CCNL 2016-2018) n.b. La disponibilità di tale somma viene verificata in sede di contrattazione decentrata.	130,161,83
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018)	872.550,00
totale	1.012.614,75

Motivazione a sostegno dell'inserimento delle risorse variabili

La cifra indicata nella tabella che precede è già stata inserita nella disponibilità del Bilancio Preventivo 2018.

L'Amministrazione ha infatti inteso garantire l'inserimento di risorse variabili che vadano a riconoscere le diverse voci variabili legate alla performance sia organizzativa, anche con riferimento agli aspetti del funzionamento della struttura che ricadono sul fondo per le risorse decentrate, nonché alla performance individuale e collettiva rispetto agli specifici obiettivi del piano della performance, come precisato di seguito.

1. Obiettivi legati alla premialità – mantenimento degli standard

Per quanto riguarda la voce: OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 2016-2018), si evidenzia una somma di **Euro 260.000.**

Tale cifra è stimata sulla base dell'andamento degli anni precedenti del riconoscimento dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi programmati, dalle indennità variabili collegate all'organizzazione, nonché delle indennità che sono derivanti dal protrarsi nel tempo di obiettivi di miglioramento precedentemente realizzati in termini di trattamento accessorio collegato all'organizzazione (es: indennità di turno).

Per quanto riguarda quest'ultima fattispecie, nel 2017 sono stati spesi, per il mantenimento di standard quantitativi di alcuni servizi, le seguenti somme legate alle indennità di turno:

Indennità correlate al mantenimento dei livelli quali-quantitativi di alcuni servizi	importo
Apertura dello sportello polifunzionale dalle 8.15 alle 18.00 - spesa per indennità di turno	16.728,66
Polizia Locale - presenza per 13 ore continuative - spesa per indennità di turno	108.975,28
Attività di cremazione per x ore continuative - spesa per indennità di turno	3.323,31
Apertura degli asili nido dalle 7.30 alle 18.00 - spesa per indennità di turno	75.054,59
Apertura dell'Ufficio messi dalle 8.15 alle ore 18.00 - Spesa per indennità di turno	3.648,96
Apertura dei servizi bibliotecari per n. 60 ore alla settimana - Spesa per indennità di turno	30.117,42
Apertura della Civica Scuola di Musica per n. 69 ore alla settimana dalle alle 9 alle 22 - spesa per indennità di turno	4.279,05
Servizio di supporto custodia e accesso agli impianti sportivi in occasione di manifestazioni varie - dalle 8.00 alle 24.00 - spesa per indennità di turno	4.859,73
Servizio di custodia e accesso agli edifici comunali in occasione di manifestazioni varie - dalle 8.00 alle 24.00 - Spesa per indennità di turno (cultura, organi istituzionali, servizi sociali, protocollo e archivio)	8.999,32
totale	255.986,32

Considerato l'attuale assetto organizzativo, non si ritiene possibile diminuire la previsione per questa voce.

2. Obiettivi legati alla premialità – piano della performance

Il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano della Performance 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/1/2018, ha individuato moltissimi obiettivi, di cui una gran parte è stata validata dal Nucleo di Valutazione con proprio atto prot. n. 30472/2018 del 17/04/2018, e dichiarata correlata alla premialità.

Dei 147 obiettivi inseriti nel PEG/Piano della Performance il Nucleo ne ha validati 135.

Gli obiettivi sono sia di implementazione di servizi, che di miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi, che di mantenimento delle prestazioni, in termini di quantità e qualità, legate ad obiettivi di precedenti piani di performance.

L'elenco completo degli obiettivi validati ai fini della performance è allegato alla presente relazione.

In questa sede si riportano solo alcuni obiettivi collegati all'apertura di **nuovi servizi nel 2018**:

"Casa della Cittadinanza": si tratta di un nuovo spazio urbano dedicato ai cittadini, che si apre in una delle strutture comunali. Il servizio fornisce uno spazio di collaborazione e condivisione tra i cittadini con l'obiettivo di rafforzare i sistemi di relazione sociale, coinvolgendoli nella progettazione dello spazio stesso, raccogliendo le loro idee e suggestioni. Le attività principali: ascolto e orientamento ai servizi, accompagnamento e sostegno alla compilazione di domande online, sportello di consulenza sui beni comuni, spazio di socializzazione e incontro per mamme, laboratorio sartoriale Agorà, spazio dedicato alla musica con Crossradio.

Istituzione di un **"numero di segnalazione per il verde pubblico"**, disponibile per la cittadinanza, dalle ore 8 alle 20, tutti i giorni dell'anno, per tutte le segnalazioni legate alla manutenzione del verde pubblico, dai parchi ai giardini alle aiuole. Si tratta di un nuovo servizio che l'Amministrazione comunale offre alla cittadinanza e alle imprese del territorio per segnalazioni e disservizi relativi alla manutenzione del verde pubblico.

Allargamento della rete wifi pubblica: attivazione nelle piazze e nelle aree verdi della città. Da poco più di un anno Cinisello Balsamo offre la possibilità di navigare gratis negli edifici pubblici della città tramite la rete "Cinisello Balsamo Free". Grazie alla partnership con Città Metropolitana di Milano, l'Amministrazione comunale nel marzo 2017 aveva dato avvio a un progetto curato dal Settore informatica e innovazione tecnologica che si poneva l'obiettivo di estendere ai cittadini l'accesso alla rete wi-fi. Questo è un ulteriore step, estendendo la rete wi-fi gratuita anche negli spazi aperti, offrendo così la possibilità di navigare con qualsiasi dispositivo in diverse piazze, giardini pubblici e spazi di aggregazione.

Apertura di **nuovo punto di prestito "FUORI PERTINI"** nel quartiere S. EUSEBIO. al fine di rafforzare il sistema culturale cittadino nei diversi quartieri della città. Vengono messi a disposizione dei cittadini liberi e film oltre alla possibilità di collegarsi all'intera rete delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO), accedendo così ad un'offerta vastissima e gratuita di materiali.

Assicurare la **ricossione con sistemi alternativi ai contanti:** bonifici, bancomat, carte di credito, pago-pa per una molteplicità di procedimenti amministrativi collegati.

Garantire la **rappresentanza processionale dell'Ente nel contenzioso tributario**, per i ricorsi presentati con predisposizione di tutti gli atti, comprese le controdeduzioni, necessari per la costituzione in giudizio dell'Ente e la rappresentanza processuale.

Per il riconoscimento della premialità legata agli obiettivi del piano della performance, che comprende come si diceva sia obiettivi relativi a nuovi servizi, che di miglioramento degli standard di quelli esistenti e alla cui lettura si rinvia, l'importo è soggetto all'applicazione dei criteri di ripartizione ancora da contrattare, e tenuto conto dell'esito dell'ispezione circa le somme da stabilizzare in decurtazione nonché gli importi da considerare fuori tetto del fondo, che potrebbero incidere sul totale delle risorse variabili effettivamente disponibili, come più sopra illustrato.

Per la quantificazione delle risorse variabili allocate in Bilancio e da inserire nel fondo si è fatto anche riferimento alla verifica delle **condizioni organizzative** ed alla relativa necessità di garantire gli oneri dei trattamenti accessori del personale in termini di **utilizzo di istituti contrattuali (altre indennità)** che derivano dall'organizzazione dell'ente e dalle scelte contrattuali precedenti.

Indennità

Nel 2017 sono state riconosciute le seguenti indennità (escluso il turno e l'indennità di vigilanza) legate alle funzioni svolte e alle mansioni garantite da specifici profili professionali, indennità che il nuovo contratto chiede di contrattare, **in termini di criteri di assegnazione**, e che possono essere riconosciute anche con importi più alti.

Indennità	Spesa 2017
rischio	127.241,62
disagio	21.481,18
reperibilità	97.920,87
maneggio valori	10.602,40
centralinista non vedente	1.384,71
art 17 lettera I dati sensibili	44.400,00
art 17 lettera F particolari responsabilità	107.246,90
totale	410.277,68

Ricapitolando, la cifra sopra indicata di 1.012.614,75 relativa alle risorse variabili è inserita nel fondo sulla base di queste motivazioni e delle seguenti macro destinazioni **(la cui effettiva applicazione e quantificazione deriva dall'applicazione dei criteri di destinazione come contrattati – le cifre sono solo indicative):**

Mantenimento degli standard di servizio, anche collegati a obiettivi di performance di anni precedenti	260.000,00	
Obiettivi legati al piano della performance (sia organizzativa che individuale)	515.920,10	
Riconoscimento delle indennità legate all'organizzazione (si evidenzia solo la quota parte finanziata con risorse variabili; una parte è finanziata con risorse stabili)	236.694,65	
	1.012.614,75	

Costituzione del fondo e rispetto del limite di legge (importo 2016)

Ripercorrendo le voci di costituzione del fondo si evidenziano quelle che devono rientrare nell'importo limite e quelle che, come ampiamente spiegato in precedenza, possono essere considerate fuori da detto limite

Importo limite (tetto 2016)

23, commi 1 e 2, del d.lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato	2.686.160,40
	cifra destinata al trattamento delle PO	- 267.917,29
	TOTALE LIMITE DI costituzione del fondo (FONDO 2017 - PO)	2.418.243,11

Il nostro fondo, potenzialmente costituibile in riferimento alle risorse soggette a limite, è il seguente:

		Unico importo consolidato 2017	1.393.044,13
		RISORSE STABILI ANNO 2018 - SOGGETTE AL LIMITE	
67	2 a)	importo di Euro 83,20 per unità di personale al 31dic2015 a decorrere dal 2019	
67	2 c)	Ria ed assegni ad personam personale cessato anno 2017	12.558,91
67	2 d)	RISPARMI EX art. 2, comma 3, D.LGS 165/2001 (art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 2016-2018) trattamenti economici di maggior favore in godimento al personale trasferito, riassorbito nel fondo.	
68	2 e)	Quota annua incremento per processi decentramento e trasferimento di funzioni	
68	2 g)	Incremento per riduzione stabile dello straordinario	
67	1	TOTALE RISORSE STABILI - SOGGETTO AL LIMITE	1.405.603,04
		RISORSE VARIABILI ANNO 2018 - SOGGETTE AL LIMITE	
67	3 a)	Risorse da art. 43 Legge n. 449/1997, anche tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (SPONSORIZZAZIONI E Contributi all'utenza per servizi pubblici non essenziali o conto terzi, non connesse a garanzia di diritti fondamentali)	
67	3 c)	risorse da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; proventi da recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p) D.lgs 446/1997, art. 15 comma 1, lettera d) CCNL 1.4.1999)	
67	3 c)	risorse da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;	
67	3 d)	Importi una tantum - frazione di RIA calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione - anno 2017	7.652,92
67	3 f)	risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000 (quota diritti di notifica per amministrazione finanziaria per i messi)	2.250,00
67	3 h) e 4	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 4 (ex art. 15, comma 2)	130.161,83
67	3 i) 5 b)	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b), escluse le risorse ex art. 56-quater, comma 1, lett. C) ex art. 208	872.550,00
67	3 i) 5 b)	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b), quota ex art. 56-quater, comma 1, lett. C) ex art. 208	
67	5 a)	incremento della dotazione organica	
		TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	1.012.614,75
67		Totale risorse soggette a limite	2.418.217,79
		Differenza con il limite	25,32

La cifra sopra indicata è contenuta nel limite di legge.

Risorse che non soggiacciono al limite di legge

Per il momento non sono presenti risorse stabili che possano essere considerate al di fuori del limite del fondo 2016. Infatti, la cifra prevista in aumento dal contratto nazionale (ex art. 67, comma 2, lettera a), avrà vigenza dal 2019.

Al momento non sono quantificabili le risorse variabili eventualmente inseribili nel fondo fuori tetto.

Di seguito si riporta unicamente l'elenco delle voci che potrebbero essere alimentate al di fuori dei vincoli sopra detti.

Ccnl			Risorse stabili - NON soggette al limite	
21/05/2018	67	2 a)	importo di Euro 83,20 per unità di personale al 31dic2015 a decorrere dal 2019 (Incrementi del fondo derivanti dalla contrattazione nazionale, compresi nei tetti di finanza pubblica:)	
21/05/2018	67	2 b)	differenze tra gli incrementi a regime di riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (a valere dall'anno 2018)	36.100,00
			Totale risorse stabili NON soggette a limite	36.100,00
			RISORSE VARIABILI ANNO 2018 - NON SOGGETTE AL LIMITE	
21/05/2018	67	3 a)	Residui sul fondo anni precedenti derivanti da risorse stabili	NON PRESENTI
21/05/2018	67	3 b)	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999. L'importo proviene dall'anno precedente	65.000,00
21/05/2018	67	3 e)	Risorse da art. 43 Legge n. 449/1997, anche tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (Conto terzi individuale e collettivo)	
1.4.1999	15	1 k)	Incentivo fondo progettazione ed innovazione (art. 93, comma 7bis e seguenti, D.lgs 1638/2006) - Stima	53.000,00
1.4.1999	15	1 k)	Incentivo Funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	
1.4.1999	15	1 k)	Somme recuperate per incarichi extraistituzionali non autorizzati (art. 53, comma 7, D.lgs 165/2001)	
1.4.1999	15	1 k)	quota risparmi conseguiti e certificati ex art. 16, commi 4, 5 e 6 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione 2017 in via di certificazione)	47.467,30
1.4.1999	14	5	Risorse assegnate dall'ISTAT per le attività di rilevazione	5.000,00
21/05/2018	67	3 k)	integrazione della quota parziale di PEO per trasferimenti di personale nell'ambito del trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in corso	
			Totale risorse variabili non soggette a limite	170.467,30

Si precisa che gli Euro 65.000 inseriti ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera b) e relativi ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999, derivano dal fondo per gli straordinari dell'anno precedente immediatamente usufruibile e cioè l'anno 2016. Infatti, gli importi inseriti nel fondo 2017 non potranno essere svincolati e considerati risparmi fino alla fine del 2018, in quanto è facoltà del dipendente che ha chiesto inizialmente che le ore straordinarie effettuate venissero contabilizzate in "conto recupero", di richiederne la liquidazione.

Ricapitolando, questo sono le macro voci che possono andare a costituire il fondo per il personale dipendente 2018

COSTITUZIONE FONDO 2018 (art. 67 CCNL 21.2.2018)	
	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018
Risorse Stabili - Soggette a Limite	1.405.603,04
Risorse Variabili Soggette a Limite	1.012.614,75
Totale Risorse Soggette a Limite	2.418.217,79
Risorse Stabili NON Soggette a Limite	36.100,00
Risorse Variabili NON Soggette a Limite	170.467,30
Totale Complessivo Risorse Fondo (al netto della quota destinata alle posizioni organizzative)	2.624.785,09
Totale Complessivo Risorse Fondo (comprensivo della quota destinata alle posizioni organizzative)	2.892.702,38

Come si è anticipato, la costituzione del fondo 2018 potrà subire variazione in esito alla conclusione della verifica ispettiva in itinere. E' inoltre ancora in itinere la certificazione dei risultati del piano di razionalizzazione 2017.

Per tali motivi è opportuno non rendere temporaneamente disponibili la cifra sotto riportata, fino all'acquisizione del parere definitivo sulla questione:

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON RESE DISPONIBILI PER L'EFFETTIVO UTILIZZO	
risorse collegate ad ulteriore riduzione stabile del fondo in esito alla verifica ispettiva	63.071,63
Risorse (fuori tetto) derivanti da piani di razionalizzazione 2017	47.467,30
Totale risorse non immediatamente disponibili	110.538,93
RISORSE DEL FONDO RESE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI (compresi i compensi per Incentivo tecnico e ISTAT)	2.514.246,16

Segue tabella di riepilogo e di dettaglio della costituzione del fondo.

				COSTITUZIONE FONDO 2018 (art. 67 CCNL 21.5.2018)	
Riferimento			Voci DI FINANZIAMENTO	ENTITA' DEL FINANZIAMENTO 2018	
CCNL	Art.	Comma			
01/04/1999	15	1a)	Indennità turno, rischio ecc 1998		153.392,35
01/04/1999	15	1a)	Compensi particolari posizioni 1998		30.905,30
01/04/1999	15	1a)	Premi qualità 1998		72.083,44
01/04/1999	15	1a)	Compensi Incentivanti		353.691,38
01/04/1999	15	1b)	Risorse aggiuntive anno 1998		200.983,33
01/04/1999	15	1c)	Risparmi gestione 1998		82.777,20
01/04/1999	15	1g)	Ex risorse LED		56.256,33
01/04/1999	15	1h)	indennità ex art. 37 1998		13.427,88
01/04/1999	15	1j)	0,52% monte salari 1997		56.403,46
01/04/1999	14	4	3% fondo straordinari 1998		6.809,48
01/04/1999	15	5	rettifica operata per l'aumento della dotazione organica nel periodo 2002 - 2001 di n. 49 unità di cui n. 45 dipendenti dei livelli correlata alla creazione di nuovi servizi come da quesito ARAN n. 499 - 15 B1		250.000,00
05/10/2001	4	1	1,1% monte salari 1999		107.158,88
05/10/2001	4	2	Ria ed assegni ad personam personale cessato anni 2000-2016		150.036,59
22/01/2004	32	1	Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.		59.402,46
22/01/2004	32	2	0,50% del monte salari dell'anno 2001,		47.905,21
22/01/2004	32	7	0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).		19.162,08
09/05/2006	4	1	aumento dello 0,5% del monte salari 2003		57.100,00
11/04/2008	8	2	aumento dello 0,6% del monte salari 2005		79.471,77
ccnl precedenti				Risorse stabili 2017 AL LORDO DELLE RIDUZIONI STABILIZZATE ANNI 2010-2014	1.796.967,14
Legge 147/2013	1	456	RIDUZIONE PER CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI - APPLICAZIONE COMMA 456, ART. 1, LEGGE 147/2013 (legge di stabilità 2014)		-115.585,26
legge 208/2015	1	236	RIDUZIONE PER DIMINUIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.		-20.420,46
21/05/2018	67	1		Unico importo consolidato 2017 (risorse storiche CCNL 2003 E SEGG - al lordo della quota PO)	1.660.961,42
21/05/2018	67	1	DECURTAZIONE DELLA SOMMA DESTINATA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO)		-267.917,29
				Unico importo consolidato 2017	1.393.044,13
				ALTRE RISORSE STABILI ANNO 2018 - SOGGETTE AL LIMITE	
21/05/2018	67	2 c)	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO quota annua		12.558,91
21/05/2018	67	2 d)	RISPARMI EX art. 2, comma 3, D.LGS 165/2001 (art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 2016-2018) trattamenti economici di maggior favore in godimento al personale trasferito, riassorbito nel fondo.		
21/05/2018	68	2 e)	Quota annua incremento per processi decentramento e trasferimento di funzioni		
21/05/2018	68	2 g)	Incremento per riduzione stabile dello straordinario		
				TOTALE RISORSE STABILI - SOGGETTO AL LIMITE	1.405.603,04
				RISORSE VARIABILI ANNO 2018 - SOGGETTE AL LIMITE	
21/05/2018	67	3 a)	Risorse da art. 43 Legge n. 449/1997, anche tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (SPONSORIZZAZIONI E Contributi all'utenza per servizi pubblici non essenziali o conto terzi, non connesse a garanzia di diritti fondamentali)		
21/05/2018	67	3 c)	risorse da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; <proventi da recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p) D.lgs 446/1997, art. 15 comma 1, lettera d) CCNL 1.4.1999)		

21/05/2018	67	3 c)	risorse da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;	
21/05/2018	67	3 d)	Importi una tantum - frazione di RIA calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione - anno 2017	7.652,92
21/05/2018	67	3 f)	risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000 (quota diritti di notifica per amministrazione finanziaria per i messi)	2.250,00
21/05/2018	67	3 h) e 4	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 4 (ex art. 15, comma 2)	130.161,83
21/05/2018	67	3 i) 5 b)	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b), escluse le risorse ex art. 56-quater, comma 1, lett. C) ex art. 208	872.550,00
21/05/2018	67	3 i) 5 b)	risorse stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b), quota ex art. 56-quater, comma 1, lett. C) ex art. 208	
21/05/2018	67	5 a)	incremento della dotazione organica	
			TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	1.012.614,75
			TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	2.418.217,79
		etto 2016	A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato	2.686.160,40
			cifra destinata al trattamento delle PO	267.917,29
			TOTALE LIMITE DI costituzione del fondo (FONDO 2017 - PO)	2.418.243,11
21/05/2018	67		differenza con il limite 2016 compreso delle risorse destinate alle PO	25,32
			EVENTUALE DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL LIMITE 2016	Non necessaria (*)
			Risorse stabili - NON soggette al limite	
21/05/2018	67	2 a)	importo di Euro 83,20 per unità di presonale al 31dic2015 a decorrere dal 2019 (Incrementi del fondo derivanti dalla contrattazione nazionale, compresi nei tetti di finanza pubblica:)	
21/05/2018	67	2 b)	differenze tra gli incrementi a regime di riconosciuti alle PEO in ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (a valere dall'anno 2018) (Incrementi del fondo derivanti dalla contrattazione nazionale, compresi nei tetti di finanza pubblica. Anno 2016 = 5400 + anno 2017 = 9.800 + anno 2018 = 20.900)	36.100,00
			Totale risorse stabili NON soggette a limite	36.100,00
			RISORSE VARIABILI ANNO 2018 - NON SOGGETTE AL LIMITE	
21/05/2018	67	3 a)	Residui sul fondo anni precedenti derivanti da risorse stabili	NON PRESENTI
21/05/2018	67	3 b)	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999. L'importo proviene dall'anno precedente utilizzabile: 2016	65.000,00
21/05/2018	67	3 e)	Risorse da art. 43 Legge n. 449/1997, anche tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (Conto terzi individuale e collettivo)	
1.4.1999	15	1 k)	Incentivo fondo progettazione ed innovazione (art. 93, comma 7bis e seguenti, D.lgs 1638/2006) STIMA	53.000,00
1.4.1999	15	1 k)	Incentivo Funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	
1.4.1999	15	1 k)	Somme recuperate per incarichi extraistituzionali non autorizzati (art. 53, comma 7, D.lgs 165/2001)	
1.4.1999	15	1 k)	quota risparmi conseguiti e certificati ex art. 16, commi 4, 5 e 6 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione 2017 in via di certificazione)	47.467,30
1.4.1999	14	5	Risorse assegnate dall'ISTAT per le attività di rilevazione	5.000,00
21/05/2018	67	3 k)	integrazione della quota parziale di PEO per trasferimenti di personale nell'ambito del trasferimento di funzioni, limitatamente all'anno in corso	
			Totale risorse variabili non soggette a limite	170.467,30
			TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO (AL NETTO DELLA QUOTA DESTINATA ALLE PO)	2.624.785,09
			TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO (COMPENSIVO DELLA QUOTA DESTINATA ALLE PO)	2.892.702,38

(*) possibile modifica in attesa di verifica sull'esito dell'ispezione